

N. 5655/2016 R.G.



**TRIBUNALE di GENOVA**  
**SEZIONE XI CIVILE**

Il Giudice, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Laura Casale,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.11.2016, nella causa promossa  
da:

nato in Gambia il 16.7.1992  
elettivamente domiciliato in Sarzana (SP) via Otto Marzo 3, presso lo studio  
dell'Avv. F. Lera del foro di La Spezia che lo rappresenta e difende come da  
mandato in atti

**RICORRENTE**

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore presso LA  
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO-Ufficio territoriale del Governo di  
Genova,

parte resistente non costituita

e nei confronti di

**PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA**

Avente ad oggetto:

l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il  
Riconoscimento della protezione internazionale di Torino, sezione di Genova, n. prot.  
16389/2016 emesso in data 18.2.2016

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**



*Ex artt. 35 del d. lgs. 28.1.2008 n. 25\_ (“Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato” e 19 del d. lgs. 1.9.2011 n. 150 (“Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione ... “)*

### **MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO**

Il sig. \_\_\_\_\_ cittadino gambiano, ha presentato alla Questura di Genova domanda per “richiesta di asilo politico”: nel corso dell’audizione egli ha dichiarato di essere fuggito dal Gambia nel marzo 2014 poiché in una discussione con alcuni amici, con cui egli di consueto si radunava a chiacchierare, aveva criticato l’operato del presidente del Gambia per come aveva speso soldi pubblici ed era stato sentito da un tale, di nome Lucio, che lo avrebbe poi minacciato pubblicamente ed intimato più volte a lasciare il paese.

La sezione di Genova della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale in data 20.8.2015 ha respinto la richiesta ed ha deciso di non riconoscere in favore del ricorrente alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria ritenendo il racconto scarno, generico e poco circostanziato oltre che complessivamente poco credibile.

Con ricorso tempestivamente depositato il signor \_\_\_\_\_ ha proposto impugnazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe chiedendo il riconoscimento: in via principale, dello status di rifugiato ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951; in via subordinata, della sussistenza di esigenze di protezione sussidiaria ex art. 14 D. Lgs n. 251/2007.

Il Ministero dell’Interno e la Commissione, nonostante la ritualità della notifica del ricorso, sono rimasti contumaci, pur avendo il primo fatto pervenire breve memoria, e il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati regolarmente comunicati, non è intervenuto in giudizio.

All’udienza fissata per il giorno 4.11.2016 è stato ascoltato il ricorrente con l’ausilio di un interprete, comprendendo poco il primo la lingua italiana, e ad esito della sua audizione il difensore ha insistito come in ricorso ed il Giudice si è riservato di provvedere.

\*\*\*



Come noto, il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE.

L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il *"cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno..."*

L'art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.



Infine deve essere osservato che l'art. 3 del d. lgs. 2007\251, in conformità con le Direttive Qualifiche, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Si tratta, come ricordato di recente dalla Corte di Cassazione (ord. 9 gennaio – 4 aprile 2013 n. 8282), di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, *tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda*” e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.

La Suprema Corte aveva peraltro già da tempo precisato che *“in materia di riconoscimento dello “status” di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia”* (Cass., SSUU, 17.11.2008 n. 27310) e anche la giurisprudenza di merito aveva più volte sottolineato che *“La Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone”*.



Ciò premesso e ricordato, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che, diversamente da ritenuto nel provvedimento impugnato, il racconto del richiedente sia adeguatamente articolato e preciso e che pertanto, in primo luogo, il signor  
abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso.

In questa sede la sua difesa ha infatti ulteriormente precisato la ricostruzione dei fatti dichiarando: *ADR: Io ho lasciato il Gambia il 23.5.2014 ed il motivo è politico perché per parlare del Presidente bisogna nascondersi, non si può parlare male di lui davanti a persone di cui magari non sai chi sono esattamente. Io ho parlato male del Presidente, ma dire le tue opinioni contrarie al Presidente è vietato. ADR: C'è un gruppo che si chiama "Enai" che sono proprio lì per il Presidente che vanno a sentire cosa dice la gente, io stavo parlando con i miei amici circa il fatto che la gente del Paese che è povera mentre il Presidente dà i soldi a chi vuole e una di queste persone è entrata ed ha chiesto se stavamo parlando male del Presidente, che era vietato. Poi mi ha detto che io ero dell'etnia mandinga e che tutti i mandinga sono contrari al partito del Presidente e che quindi stavo parlando male del Presidente. Mi ha preso la mano e mi ha tirato, dicendomi che aveva sentito cosa stavo dicendo e che dovevo lasciare il Paese sicuramente. Prima di andare via, lui mi ha detto che mi avrebbe fatto chiudere in prigione. Il giorno seguente, è tornato di nuovo a cercarmi e mi ha detto che ero ancora lì e che mi avrebbe fatto chiudere in prigione, io in quel momento non ho detto niente e quello è partito, poi il giorno dopo è tornato con altre persone ed io non c'ero. Avevano chiesto a mio fratello dove ero per prendermi, ma mio fratello ha detto che io ero a lavorare. Poi i miei amici mi hanno detto che mi avevano cercato e quindi che era meglio che io andassi via. Mio fratello mi ha detto che mi avrebbero portato via e che quindi o non sarei più tornato o tornato in cattive condizioni e mi ha detto di andare via, anche perché eravamo mandinga che si sa che è una popolazione contraria al Presidente, che quindi non può avere un giusto processo. Io sono poi andato in Senegal e poi sono arrivato fin qua. Quando parlavamo del Presidente eravamo un gruppo di sei persone e tre di loro sono in Italia perché pure loro erano in pericolo di vita. (...).*  
*ADR: Noi ci trovavamo in casa di uno dei miei amici, un posto dove ci trovavamo sempre a chiacchierare, è una casa dove chiunque può entrare perché non è chiusa e questa persona è entrata proprio quando stavamo parlando del Presidente, noi non lo avevamo visto arrivare, è entrato ed ha sentito quello che stavamo dicendo, se l'avessimo visto prima noi avremmo*



*evitato di parlare del Presidente in sua presenza. Noi ci conosciamo tutti, questa persona non era un estraneo e quindi sapevamo che lui era una persona del presidente, purtroppo quella volta lui è entrato che stavamo proprio parlando del Presidente.*

*ADR: “Lucio” è il soprannome di questa persona mentre il suo vero nome è “Lasana”.*

*ADR: Questa persona ha accusato tutti noi ma noi tre che siamo scappati eravamo i primi a pagarne le conseguenze, io peraltro avevamo risposto di prima persona anche a nome degli altri”.*

Per quanto attiene alla situazione del Gambia descritta dal ricorrente, come osservato in altri provvedimenti di questo Giudice, si può certamente dire che costituisce fatto notorio, confermato anche dall'ultimo Rapporto di Amnesty International 2015/2016 che il presidente del Gambia Yahya Jammeh abbia instaurato, da oltre 20 anni, in vero e proprio clima di terrore, con sistematica repressione violenta del dissenso politico: “Il tentato colpo di Stato di dicembre 2014 è stato seguito da alcuni arresti e da ulteriori violazione dei diritti umani. Le autorità hanno continuato a reprimere il dissenso ed hanno dimostrato mancanza di volontà nel cooperare con le nazioni Unite e i meccanismi regionali sui diritti umani o nel conformarsi alle loro raccomandazioni. Ad Aprile, il Gambia ha respinto 78 delle 171 raccomandazioni che erano state formulate durante l'UPR delle Nazioni Unite, comprese quelle riguardanti l'eliminazione delle restrizioni alla libertà d'espressione, la ratifica della Convenzione internazionale contro la sparizione forzata e l'abolizione della pena di morte (...) A gennaio, decine di amici e parenti di persone accusate di coinvolgimento nel tentato colpo di stato del 2014 sono state detenute in *incommunicado*. Le autorità si sono rifiutate di riconoscere la loro detenzione o di fornire informazioni riguardanti il luogo della loro detenzione. Tra le persone detenute c'erano donne, anziani ed un bambino. Sono stati rilasciati a luglio, dopo sei mesi di detenzione, senza che fossero formulate accuse nei loro confronti, in violazione della costituzione del Gambia. Alcuni detenuti sono stati torturati presso il quartier generale dell'agenzia d'intelligence nazionale, subendo tra l'altro percosse, scosse elettriche, waterboarding (annegamento simulato) o l'isolamento all'interno di buchi scavati sottoterra (...) Giornalisti e difensori dei diritti umani sono stati arrestati e detenuti e leggi restrittive hanno continuato a reprimere il diritto alla libertà d'espressione (...)



Giova peraltro ricordare che di recente, in data 11.5.2016 è stata adottata dal Parlamento Europeo una proposta di risoluzione comune sul Gambia, di cui vale la pena riportare un estratto delle premesse al fine delle ricostruzione oggettiva della situazione del Paese in esame, oltre che, successivamente, la relativa risoluzione:

“ .....

- A. considerando che Yahya Jammeh ha assunto il potere in Gambia nel 1994, in seguito a un colpo di Stato; che è stato eletto presidente nel 1996 ed è stato successivamente rieletto per tre mandati in circostanze controverse;
- B. considerando che le elezioni presidenziali sono previste per il 1° dicembre 2016, mentre quelle legislative per il 6 aprile 2017; che le ultime elezioni presidenziali, tenutesi nel 2011, sono state condannate dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) per l'assenza di legittimità e per essere state accompagnate da repressioni e intimidazioni ai danni dei partiti dell'opposizione e dei loro elettori;
- C. considerando che una manifestazione pacifica svoltasi il 14 aprile 2016 a Serekunda, alla periferia della capitale Banjul, in favore di una riforma elettorale ha scatenato reazioni violente da parte delle forze di sicurezza gambiane e ha portato alla detenzione arbitraria dei manifestanti, tra cui numerosi membri del Partito democratico unito (UDP); che Solo Sandeng, leader dell'opposizione e membro dell'UDP, è deceduto durante la detenzione, poco dopo essere stato arrestato in circostanze sospette;
- D. considerando che i membri dell'UDP si sono radunati nuovamente il 16 aprile 2016 per chiedere giustizia per la morte di Solo Sandeng e il rilascio degli altri membri del loro partito; che la polizia ha lanciato gas lacrimogeni sui manifestanti e ha arrestato diverse persone;
- E. considerando che un altro leader dell'opposizione, Ousainou Darboe, e altri rappresentanti del partito sono stati arrestati e continuano a essere sotto la custodia dello Stato; che, secondo quanto riportato, sarebbero gravemente feriti;
- F. considerando che ad Alagie Abdoulie Ceesay, direttore della radio indipendente Teranga FM, arrestato il 2 luglio 2015 dall'Agenzia nazionale di intelligence (NIA), è stato negato per tre volte il rilascio su cauzione, nonostante le precarie condizioni di salute;
- G. considerando che nel marzo 2016 il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria ha pubblicato un parere, adottato durante l'ultima sessione del dicembre 2015, in cui si sottolineava che Alagie Abdoulie Ceesay era stato privato della libertà in modo arbitrario e si chiedeva al Gambia di rilasciarlo e di far cadere ogni accusa contro di lui;



- H. considerando che in Gambia i difensori dei diritti umani e i giornalisti sono vittime di pratiche abusive e di una legislazione repressiva e sono costantemente oggetto di vessazioni e intimidazioni, arresti e detenzioni, sparizioni forzate, oppure sono costretti all'esilio;
- I. considerando che in Gambia la tortura e altre forme di maltrattamento sono utilizzate regolarmente; che, secondo quanto riferito, le persone subiscono continuamente brutali torture o altri maltrattamenti, finalizzati a estorcere loro "confessioni" che sono poi utilizzate nei tribunali, come emerso dalla relazione redatta dopo la visita nel 2014 in Gambia del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti;
- J. considerando che le detenzioni arbitrarie ad opera della NIA e della polizia sono all'ordine del giorno, come nel caso dell'ex vice ministro dell'Agricoltura, Ousman Jammeh, e degli studiosi islamici Sheikh Omar Colley, Imam Ousman Sawaneh e Imam Cherno Gassama, e che le persone sono spesso detenute in assenza di accuse e oltre il limite di 72 ore entro il quale un sospettato deve essere fatto comparire dinanzi a un giudice, in violazione della Costituzione;
- K. considerando che la legislazione contro l'omosessualità in vigore in Gambia prevede lunghi periodi di detenzione e multe pesanti per "omosessualità aggravata"; che le persone LGBTI sono spesso vittime di attacchi, minacce o arresti arbitrari da parte delle forze di sicurezza e che alcune di esse sono state costrette ad abbandonare il paese per la propria incolumità;
- L. considerando che il Gambia è uno dei quindici paesi più poveri al mondo e che quasi un quarto della sua popolazione vive in condizioni di insicurezza alimentare cronica; che il paese è fortemente dipendente dagli aiuti internazionali; che, dal 2015, 14 475 gambiani hanno richiesto asilo nell'UE;
- M. considerando che la situazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto in Gambia desta reali preoccupazioni; che l'UE affronta queste questioni dalla fine del 2009 in un dialogo a norma dell'articolo 8 dell'accordo di Cotonou, seppur con limitati risultati concreti;
- N. considerando che, alla luce delle preoccupazioni sulla situazione dei diritti umani, l'UE ha drasticamente ridotto i suoi aiuti al Gambia, sebbene continui a essere il maggiore donatore per il paese, con un totale di 33 milioni di EUR stanziati per il periodo 2015-2016 del programma indicativo nazionale (PIN); che dopo la riduzione degli aiuti, nel giugno 2015 il presidente Jammeh ha immediatamente espulso l'incaricato d'affari dell'UE in Gambia, Agnes Guillard;
- O. considerando che il PIN per il periodo 2015-2016 per il Gambia prevede investimenti in agricoltura e sicurezza alimentare, come pure nel settore dei trasporti, ma nessuno stanziamento di fondi a favore dello sviluppo della società civile, della governance democratica o della promozione dei diritti umani e dello





Stato di diritto;

- P. considerando che il Gambia è membro dell'ECOWAS; che nel luglio 2014 l'UE e l'ECOWAS hanno sottoscritto un accordo di partenariato economico (APE) che sarà ratificato nel 2016; che gli APE rafforzano non solo il commercio equo e solidale, ma anche i diritti umani e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;
- Q. considerando che il Gambia è uno Stato membro dell'Unione africana (UA), una parte contraente della Carta africana e un firmatario della Carta africana sulla democrazia, le elezioni e il buon governo;
- R. considerando che la legge di modifica della legge elettorale del 2015 esclude i partiti di opposizione con un aumento dei costi e rende il Gambia uno dei paesi in cui è più dispendioso competere per una carica pubblica, limitando, in questo modo, i diritti dei cittadini;
1. esprime massima preoccupazione per il rapido deterioramento della situazione della sicurezza e dei diritti umani in Gambia e deplora gli attacchi perpetrati il 14 e il 16 aprile 2016 contro i partecipanti a manifestazioni pacifiche;
  2. chiede il rilascio immediato di tutti i manifestanti arrestati nell'ambito delle proteste del 14 e del 16 aprile; chiede al governo della Repubblica del Gambia di garantire un giusto processo a tutte le persone detenute perché sospettate di aver partecipato al tentativo incostituzionale di cambiamento di governo; chiede alle autorità del Gambia di garantire la loro integrità fisica e psicologica in ogni circostanza e di assicurare che chi è ferito riceva senza indugio assistenza medica; esprime preoccupazione per le testimonianze di torture e maltrattamenti di altri prigionieri;
  3. esorta le autorità gambiane a svolgere un'indagine rapida e indipendente su tali eventi ed esprime profonda preoccupazione, in particolare, per la notizia del decesso in carcere dell'attivista di opposizione Solo Sandeng;
  4. condanna fermamente le sparizioni forzate, le detenzioni arbitrarie, le torture e le altre violazioni dei diritti umani perpetrate a danno delle voci del dissenso, tra cui giornalisti, difensori dei diritti umani, oppositori e critici politici, come pure delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender, durante il governo del presidente Yahya Jammeh; chiede che tutti i prigionieri tenuti in isolamento siano sottoposti a processo o rilasciati;
  5. chiede all'UE e all'UA di collaborare con il Gambia per istituire misure di salvaguardia contro la tortura, garantire un accesso indipendente ai prigionieri e riformare tutte le norme che interferiscono con i diritti alla libertà di espressione, associazione e riunione pacifica, tra cui quelle riguardanti i reati di sedizione, diffamazione e diffusione di informazioni false, previsti dal codice penale, e



l'emendamento alla legge sull'informazione e la comunicazione del 2013, che prevede la censura dell'espressione online;

6. invita il Gambia a ratificare la convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti;
7. invita il governo del Gambia a indagare sulle prove di violazioni dei diritti umani commesse dalla NIA, a introdurre norme volte a garantire pari diritti ai cittadini, anche in merito ai problemi relativi alle disuguaglianze, e a portare avanti i progetti per la creazione di una commissione nazionale per i diritti umani, conformemente ai principi di Parigi sulle istituzioni per i diritti umani, con l'obiettivo di monitorare i presunti casi di violazioni dei diritti umani e svolgere indagini al riguardo;
8. esorta il governo del Gambia e le autorità regionali ad adottare tutte le misure necessarie per fermare le discriminazioni e gli attacchi a danno delle persone LGBTI e la loro criminalizzazione, nonché per garantire il loro diritto alla libertà di espressione, anche mediante la rimozione dal codice penale gambiano delle disposizioni che criminalizzano le persone LGBTI;
9. chiede alle autorità gambiane di evitare ogni forma di discriminazione religiosa, di incoraggiare un dialogo pacifico e inclusivo tra tutte le comunità e di adoperarsi a favore di tale dialogo;
10. invita l'ECOWAS e l'UA a portare avanti il proprio impegno per quanto concerne le violazioni dei diritti umani commesse attualmente dal regime gambiano; rammenta che la sicurezza e la stabilizzazione sono tuttora grandi sfide nella regione dell'Africa occidentale e insiste sulla necessità che l'UA e l'ECOWAS monitorino da vicino la situazione in Gambia e si impegnino in un dialogo politico permanente con le autorità gambiane sul rafforzamento della democrazia e dello Stato di diritto;
11. esorta il governo della Repubblica del Gambia a ratificare la Carta africana sulla democrazia, le elezioni e il buon governo prima delle elezioni presidenziali previste per dicembre 2016;
12. invita il governo del Gambia ad instaurare un dialogo autentico con tutti i partiti politici di opposizione in merito alle riforme legislative e politiche volte a garantire lo svolgimento libero ed equo delle elezioni e il rispetto della libertà di associazione e di riunione, conformemente agli obblighi internazionali del paese; rammenta che la piena partecipazione alle elezioni nazionali libere e indipendenti da parte dell'opposizione e della società civile indipendente è un fattore importante per il successo delle elezioni stesse;
13. incoraggia la comunità internazionale, comprese le organizzazioni locali per i diritti umani e le ONG, come pure la delegazione dell'UE in Gambia e le altre



istituzioni internazionali pertinenti, a monitorare attivamente il processo elettorale, prestando particolare attenzione alla garanzia del rispetto pubblico della libertà di associazione e riunione;

14. invita il governo del Gambia ad adottare tutte le misure necessarie per garantire, in ogni circostanza, il pieno rispetto della libertà di espressione e della libertà di stampa; chiede, a tal proposito, di riformare le disposizioni della legge sull'informazione e la comunicazione in modo che la legislazione nazionale sia resa conforme alle norme internazionali;
15. esprime preoccupazione per il fatto che il PIN 2015-2016 per il Gambia non preveda alcun sostegno o finanziamento a favore della società civile o della governance democratica, della promozione dello Stato di diritto e della tutela dei diritti umani; invita la Commissione a garantire che la governance democratica, lo Stato di diritto e la tutela dei diritti umani costituiscano i settori prioritari di qualsiasi accordo di cooperazione allo sviluppo considerato in futuro tra l'UE e il Gambia;
16. invita la delegazione dell'UE in Gambia ad avvalersi di tutti gli strumenti di cui dispone, tra cui lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, per monitorare attivamente le condizioni di detenzione in Gambia e per accompagnare e monitorare le indagini sulla repressione delle proteste del 14 e del 16 aprile 2016 da parte del governo e sul trattamento dei manifestanti detenuti, come pure a intensificare gli sforzi per collaborare con gli esponenti dell'opposizione politica, i leader studenteschi, i giornalisti, i difensori dei diritti umani, i sindacalisti e i rappresentanti delle persone LGBTI;
17. esorta l'UE e i suoi Stati membri a effettuare una consultazione pubblica a norma dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou e a valutare la possibilità di congelare ogni forma di assistenza non umanitaria al governo del Gambia e di imporre divieti di viaggio e altre sanzioni mirate ai funzionari responsabili di gravi violazioni dei diritti umani;
18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, all'Unione africana, ai governi dei paesi membri della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale, al governo e al Parlamento del Gambia, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani e all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.

...”

In questa situazione, ritiene questo Giudice che il richiedente abbia dimostrato una buona fede soggettiva e che è credibile e che le sue dichiarazioni sono plausibili



anche sotto il profilo della corrispondenza con la realtà politica del Paese di origine, così come sopra ricostruita e descritta.

Stabilita la credibilità del richiedente, non ritiene tuttavia il Tribunale che sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato: i fatti esposti dal ricorrente non risultano infatti integrare il rischio di persecuzione diretta e personale per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica o di danno grave nel senso indicato, rispettivamente, dagli articoli 7 e 8 o dall'art. 14, lett. B) del d. lgs. 2007 n. 251.

Appaiono invece sussistere, ad avviso di chi scrive, i presupposti per il riconoscimento a suo favore della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del D.D lgs 2007 n. 251: la normativa comunitaria ed interna, come presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. C) del d.lgs. 2007 n.251, richiede infatti la presenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato o interno o internazionale e, come recentemente ricordato la Corte di Giustizia ha ricordato che *“mentre nella proposta della Commissione, che ha portato all’adozione della direttiva la definizione di danno grave ... prevedeva che la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente potesse configurarsi sia nell’ambito di un conflitto armato, sia nell’ambito di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell’uomo, il legislatore dell’Unione ha invece optato per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”* (punto 29 della sentenza 30.1.2014).

Non appare infatti condivisibile l’assunto della Commissione a mente del quale, se il richiedente dovesse tornare nel proprio paese d’origine, non sarebbe a rischio di persecuzione e ciò proprio alla luce del fatto che egli si è “permesso” di criticare l’operato del Presidente, e che, vista l’attuale situazione sopradescritta, non appare assicurabile alcuna tutela in favore dello stesso nell’ipotesi in cui vi facesse rientro.

Ritiene pertanto questo Giudice che in caso di rientro in Patria il ricorrente sarebbe davvero esposto ad un concreto rischio di pregiudizio per la propria incolumità: dover infatti rientrare in un Paese dal quale il ricorrente era fuggito per salvarsi la vita e che oggi è ben lontano dalla democrazia ed i diritti dei cittadini sono quotidianamente calpestati vorrebbe dire esporre il signor [ ] a seri e gravi pericoli per la sua incolumità.



A ciò si aggiunga che ad agosto dell'anno scorso l'assemblea nazionale ha approvato un emendamento al codice penale inserendo il reato di "rendersi irreperibili alle autorità" sicchè il ricorrente, che ha lasciato il Gambia nel mese di marzo 2014, è irreperibile alle autorità gambiane da ormai due anni e corre il concreto rischio, ove tornasse, di essere sottoposto al carcere a vita, peraltro in condizioni disumane.

Non solo, ma deve tenersi anche in debito conto in questo caso che il ricorrente ha espressamente dichiarato che *" Io facevo il falegname in Gambia e stavo lavorando con i libici e guadagnavo abbastanza bene, non avevo problemi economici. Non sono scappato per problemi economici perché guadagnavo abbastanza per vivere bene "*.

Per questi motivi, la domanda di protezione sussidiaria deve essere accolta.

Per quanto attiene infine alle spese di lite, considerato che l'Amministrazione non si è costituita in giudizio, e vista la particolare natura del procedimento, si ritiene di dichiararle integralmente compensate.

#### **P.Q.M.**

-Accoglie il ricorso e per l'effetto Annulla il provvedimento impugnato,

- Riconosce in capo al signor \_\_\_\_\_ nato in Gambia il 16.7.1992, la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) D. Lgs. n. 251/2007,
- Dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Si comunichi.

Così deciso in Genova, il 16.11.2016

#### **IL GIUDICE**

Dott.ssa Laura Casale

